



COMUNE DI TIVOLI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 19 luglio 2006,
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19 aprile 2006 e
successivamente con delibera 80 del 18 dicembre 2008.

TESTO COORDINATO

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
Art. 2 - COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO	
Art. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	
Art. 4 - LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE	pag. 5
Art. 5 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	
Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI	
Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA	pag. 6
Art. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	pag. 7
Art. 9 - SUPERFICIE UTILE	pag. 8
Art. 10 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI	pag. 9
Art. 11-DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE	pag. 10
Art. 11 bis - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	
Art. 12 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	pag. 11
Art. 13 – DENUNCE	pag. 12
Art. 14 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	pag. 13
Art. 15 – CONGUAGLI	
Art. 16 - ESENZIONI, RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI	
Art. 17 – RIMBORSI	pag. 15
Art. 18 - TARIFFA GIORNALIERA	
Art. 19 – ACCERTAMENTO	pag. 16
Art. 20 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	
Art. 21 - PENALITA'	
Art. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	
Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI	

Art. 24 - TRIBUTO AMBIENTALE

pag. 17

Art. 25 - CONTENZIOSO

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE VIGENTE

<p><i>Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale per la gestione dei rifiuti nel Comune di Tivoli, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nonché i rapporti tra utenza, Comune gestore del servizio che ai sensi della deliberazione n. 23 assunta in data 19 aprile 2006, è individuato nell'Azienda Speciale Ambiente Tivoli Spa (ASA).</p> <p><i>Art. 2 - COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO</i></p> <p>1. La "gestione dei rifiuti" comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, svolte in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22, così come modificato dall'art. 23 della Legge 31.7.02, n. 179.</p> <p>2. Il Gestore del servizio provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti solidi urbani rispetto della legge, dei regolamenti e delle disposizioni del Comune in materia e del Contratto di servizio.</p> <p>3. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, salvo ulteriori precisazioni, modifiche ed integrazioni. Il Piano finanziario dovrà essere approvato dall'organo competente del Comune entro la data di approvazione della deliberazione del bilancio di previsione.</p> <p>4. Con l'approvazione del Piano Finanziario il comune stabilisce il costo del servizio di gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, che sarà coperto dal gettito tariffario.</p> <p>5. Il costo è determinato su base triennale e definito annualmente con l'approvazione del Piano Finanziario, tenendo conto degli miglioramenti della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.</p> <p><i>Art. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA</i></p> <p>1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al</p>	<p>MODIFICHE PROPOSTE</p> <p>2008 2009</p>
---	---

<p>D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, la Tariffa di igiene ambientale ha decorrenza 1° Gennaio 2006, ai sensi della deliberazione CC n. 23 del 19/04/2006.</p>	
<p>Art. 4 – LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE La Tariffa è applicabile sull'intero territorio del Comune di Tivoli ambito di svolgimento del servizio di gestione rifiuti. Si considerano ricadenti in area non servita le utenze situate ad una distanza minima, su pubblica strada, di 500 metri dal primo contenitore utile.</p>	
<p>Art. 5- DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. I criteri di determinazione della Tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti, con validità per l'intero anno solare, con Deliberazione della Giunta Comunale, in relazione al Piano Finanziario, corredato dalla Relazione, relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa, attuando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio. 2. In caso di mancata adozione della delibera entro i termini di legge, si intendono prorogati i criteri già in vigore. 3. Ai sensi dell'art.54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n.446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana. L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo. 	
<p>Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 49 D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale. 2. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, il servizio è istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal regolamento di cui a precedente art. 2 e specificato al precedente art. 4. 3. Il Comune è soggetto passivo per i locali e le aree adibite a servizi e servizi comunali. 	<p>I bis. Nel caso di locali concessi in uso forestieristico, comunque, per un periodo di un anno il soggetto passivo è il proprietario (anno 2008)</p>
<p>Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA</p>	

<p>1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produzione dei rifiuti.</p> <p>A. In dettaglio la classificazione adottata è la seguente:</p> <p>A. ABITAZIONI CIVILI così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ ABITAZIONI CIVILI DI RESIDENTI ⇒ ABITAZIONI CIVILI DI NON RESIDENTI ⇒ BOX E ACCESSORI DI RESIDENTI ⇒ ABITAZIONI CIVILI A DISPOSIZIONE ⇒ BOX E ACCESSORI DI NON RESIDENTI ⇒ ABITAZIONI IN AREA NON SERVITA 																																																																								
<p>B. ATTIVITA' NON DOMESTICHE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO</td><td></td></tr> <tr><td>2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI</td><td></td></tr> <tr><td>3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA</td><td></td></tr> <tr><td>3/A - IMMOBILI A DISPOSIZIONE</td><td></td></tr> <tr><td>4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORT</td><td>VI</td></tr> <tr><td>5 - STABILIMENTI BALNEARI</td><td></td></tr> <tr><td>6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI</td><td></td></tr> <tr><td>7 - ALBERGHI CON RISTORANTE, AGRITURISMO</td><td></td></tr> <tr><td>7/A - BED & BREAKFAST</td><td></td></tr> <tr><td>8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE</td><td></td></tr> <tr><td>9 - CASE DI CURA E RIPOSO</td><td></td></tr> <tr><td>10 - OSPEDALI</td><td></td></tr> <tr><td>11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI</td><td></td></tr> <tr><td>12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO</td><td></td></tr> <tr><td>13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI</td><td></td></tr> <tr><td>14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE</td><td></td></tr> <tr><td>15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTICOQUARIATO</td><td></td></tr> <tr><td>16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI</td><td></td></tr> <tr><td>17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA</td><td></td></tr> <tr><td>18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA</td><td></td></tr> <tr><td>19 - CARROZZERIA, AUTOUFFICINA, ELETTRAUTO</td><td></td></tr> <tr><td>19/A - REVISIONE AUTOVEICOLI SENZA OFFICINA DI RIPARAZIONE</td><td></td></tr> <tr><td>20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE</td><td></td></tr> <tr><td>21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI</td><td></td></tr> <tr><td>21/A - ATTIVITA' ARTIGIANALI IN ZONA NON SERVITA</td><td></td></tr> <tr><td>22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB</td><td></td></tr> <tr><td>22/A - RISTORANTI, ECC. IN ZONA NON SERVITA</td><td></td></tr> <tr><td>23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHIERIE</td><td></td></tr> <tr><td>24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA</td><td></td></tr> <tr><td>24/A - PASTICCERIE, GELATERIE SENZA SOMMINISTRAZIONE DIRETTA</td><td></td></tr> <tr><td>25 - SUPERMERCATO</td><td></td></tr> <tr><td>25/A - PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI</td><td></td></tr> <tr><td>26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE</td><td></td></tr> <tr><td>28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI</td><td></td></tr> <tr><td>29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI</td><td></td></tr> </tbody> </table>	CATEGORIA		1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO		2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI		3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA		3/A - IMMOBILI A DISPOSIZIONE		4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORT	VI	5 - STABILIMENTI BALNEARI		6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI		7 - ALBERGHI CON RISTORANTE, AGRITURISMO		7/A - BED & BREAKFAST		8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE		9 - CASE DI CURA E RIPOSO		10 - OSPEDALI		11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI		12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO		13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI		14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE		15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTICOQUARIATO		16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI		17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA		18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA		19 - CARROZZERIA, AUTOUFFICINA, ELETTRAUTO		19/A - REVISIONE AUTOVEICOLI SENZA OFFICINA DI RIPARAZIONE		20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE		21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI		21/A - ATTIVITA' ARTIGIANALI IN ZONA NON SERVITA		22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB		22/A - RISTORANTI, ECC. IN ZONA NON SERVITA		23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHIERIE		24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA		24/A - PASTICCERIE, GELATERIE SENZA SOMMINISTRAZIONE DIRETTA		25 - SUPERMERCATO		25/A - PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI		26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI		29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	
CATEGORIA																																																																								
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO																																																																								
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI																																																																								
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA																																																																								
3/A - IMMOBILI A DISPOSIZIONE																																																																								
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORT	VI																																																																							
5 - STABILIMENTI BALNEARI																																																																								
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI																																																																								
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE, AGRITURISMO																																																																								
7/A - BED & BREAKFAST																																																																								
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE																																																																								
9 - CASE DI CURA E RIPOSO																																																																								
10 - OSPEDALI																																																																								
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI																																																																								
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO																																																																								
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI																																																																								
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE																																																																								
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTICOQUARIATO																																																																								
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI																																																																								
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA																																																																								
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA																																																																								
19 - CARROZZERIA, AUTOUFFICINA, ELETTRAUTO																																																																								
19/A - REVISIONE AUTOVEICOLI SENZA OFFICINA DI RIPARAZIONE																																																																								
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE																																																																								
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI																																																																								
21/A - ATTIVITA' ARTIGIANALI IN ZONA NON SERVITA																																																																								
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB																																																																								
22/A - RISTORANTI, ECC. IN ZONA NON SERVITA																																																																								
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHIERIE																																																																								
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA																																																																								
24/A - PASTICCERIE, GELATERIE SENZA SOMMINISTRAZIONE DIRETTA																																																																								
25 - SUPERMERCATO																																																																								
25/A - PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI																																																																								
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE																																																																								
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI																																																																								
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI																																																																								

<p>30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB</p> <p>2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 4.</p> <p>3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento da parte del Comune e del gestore del servizio, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.</p> <p>4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.</p> <p>5. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Per le parti comuni non adibite al solo passaggio (ad es. posti macchina coperti, sale riunione, stenditoi e simili) la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo.</p> <p>6. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.</p> <p>7. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione per periodi fino ad un anno, la tariffa è comunque dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata ad un nucleo equivalente alla media risultante fra gli abitanti residenti e la superficie totale delle relative abitazioni civili presenti sul territorio comunale; tale valore è stabilito in sede di approvazione delle tariffe annuali; è fatta salva la possibilità di presentazione di idonea documentazione o autocertificazione attestante l'effettivo numero degli occupanti.</p>	<p>2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate, purché dotate di accessi diversi rispetto al complesso principale. (anno 2008)</p>
---	---

Art. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

- Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si intendono:
 - per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 180 giorni nell'anno. Tali utenze sono

<p>associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia pari ad uno e si applica, il totale abbattimento della quota variabile della tariffa. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio;</p> <p>b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. A tali utenze si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta - sia nella quota fissa che variabile - del 50%.</p>	
---	--

Art. 9 - SUPERFICIE UTILE

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od in terrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispensa, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e

<p>grado;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali delle caserme, stazioni, ecc.; • tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.). <p>3. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni; • qualsiasi altra area scoperta operativa, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tariffa. <p><i>Art. 10 – Locali ed aree non tassabili</i></p> <p>Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana • le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tariffa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva; • le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; • i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici; • terrazze scoperte, balconi e simili; • soffitte, ripostigli e simili, di altezza al colmo non superiore a m. 1,5 • i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione con esclusione dei locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto. <p>Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie tariffabile non si tiene conto della parte di essa dove di regola si formano, per caratteristiche strutturali o per destinazione, esclusivamente rifiuti speciali non</p>	<p>cancellare (anno 2008)</p> <p>Cancellare (anno 2008)</p>
--	---

assimilati.

Nei locali (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione della superficie imponibile pari al 20% fermo restando che tale esclusione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi.

Art. 11 COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza.
2. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.
3. Le aree esterne occupate stagionalmente dagli esercizi pubblici vengono computate al 25% della superficie originaria.
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dalla data di origine dell'evento a condizione che le denunce siano presentate entro il termine di 60 giorni, secondo quanto disposto dal successivo art. 13.
5. La misurazione complessiva è sempre arrotondata per difetto al metro quadrato inferiore.

ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza.
2. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per difetto se la frazione della superficie medesima risulti pari o inferiore a mq. 0,50, o per eccesso se la frazione della superficie medesima risulti superiore a mq. 0,50. (anno 2008)

ART.11 BIS- DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della quota fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza.
2. Nella determinazione della quota variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. (anno 2008)
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 195 del D.lgs 152/2006, così come modificato dal D.lgs 4/2008, nella determinazione della quota variabile della tariffa non si tiene conto delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti; allo stesso modo, non si tiene conto delle superfici di vendita superiori a 750 mq. (anno 2009)
4. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie dei locali e/o

	<p>aree scoperte , sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma precedente, la superficie, relativamente alla quota variabile, è ridotta nella misura percentuale indicata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAT</th><th>ATTIVITA'</th><th>RIDUZ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>Distributori di carburante</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>17</td><td>Lavanderie</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Studi dentistici ed odontotecnici</td><td>30%</td></tr> <tr> <td></td><td>Qualsiasi altra attività, non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma</td><td>30%</td></tr> </tbody> </table>	CAT	ATTIVITA'	RIDUZ	4	Distributori di carburante	30%	17	Lavanderie	30%	11	Studi dentistici ed odontotecnici	30%		Qualsiasi altra attività, non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%
CAT	ATTIVITA'	RIDUZ														
4	Distributori di carburante	30%														
17	Lavanderie	30%														
11	Studi dentistici ed odontotecnici	30%														
	Qualsiasi altra attività, non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%														
	<p>5. Gli utenti per essere ammessi ai benefici di cui al comma 4) devono dimostrare al gestore del servizio che sulle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, pericolosi, presentando idonea documentazione.</p> <p>6. Le aree esterne occupate stagionalmente dagli esercizi pubblici vengono computate al 25% della superficie originaria (anno 2008)</p>															
<i>Art. 12 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE</i>																
<ol style="list-style-type: none"> Il numero dei componenti la famiglia, per le persone fisiche residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafiche; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 180 giorni nel corso dell'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di cui sopra si applica la procedura di conguaglio di cui al successivo art. 15. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare al gestore del servizio ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza. La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, è il primo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal giorno di effettivo accadimento dell'evento. Nel caso di locali ad esclusivo uso d'abitazione detenute da attività non domestiche il numero dei componenti da imputare per il calcolo della tariffa è determinato in analogia con quanto previsto al comma 7. del precedente art. 7. 	<p>4 bis. Nel caso di locali a uso forestieria o concessi in locazione per periodi di 12 mesi il nucleo di riferimento è quello dell'effettivo occupante, fatto salvo l'obbligo per il proprietario di provvedere al pagamento della fattura</p>															

	relativa (anno 2008)
<i>Art. 13 - DENUNCE</i>	
1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al gestore del servizio, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione, detenzione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici del Gestore e presso l'URP del Comune.	
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.	
3. Fermo restando quanto sopra disposto per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovesse intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi rilevanti nel calcolo della tariffa (modificazione delle superfici dei locali ed aree, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono essere comunicate entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.	
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1. del presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.	4bis. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere, inoltre, l'identificativo catastale dell'immobile ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2007/194022. (anno 2008)
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale, e deve essere presentata direttamente presso gli uffici comunali, che ne rilasceranno ricevuta.	
6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà, come data di presentazione, la data del timbro postale di spedizione.	
7. L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento sono tenuti, dietro richiesta del gestore del servizio, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.	7bis. Qualora, in assenza di denuncia, il gestore, nell'attività di controllo e bonifica delle banche dati, entri in possesso di documentazione probante sull'occupazione o utilizzo di locali, provverà all'emissione dei relativi atti di accertamento e di fatturazione. In particolare, qualora riscontri la presenza di nuclei familiari nell'Anagrafe comunale senza alcuna

	<p>Art.14 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 6 del presente regolamento. 2. L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza. 3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione. La comunicazione di cessazione deve contenere: le generalità del contribuente, la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione, l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso, data di cessazione, motivo, sottoscrizione. 4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree comunicata entro i termini di cui al precedente comma al gestore del servizio e dallo stesso accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal giorno in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione). 5. La comunicazione di cessazione, effettuata oltre il termine di cui al comma 3, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione. 6. La mancata comunicazione di cessazione di cui il gestore del servizio viene comunque a conoscenza, a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza. <p>Art.15 - CONGUAGLI Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.</p> <p>Art. 16 – ESENZIONI, RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le utenze domestiche sono previste le seguenti agevolazioni: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ ABITAZIONI CIVILI DI NON RESIDENTI: abbattimento della QUOTA VARIABILE del 65% ⇒ ABITAZIONI CIVILI A DISPOSIZIONE: abbattimento della QUOTA VARIABILE. ⇒ BOX E ACCESSORI DI NON RESIDENTI: abbattimento della QUOTA VARIABILE del 65%. ⇒ ABITAZIONE IN AREA NON SERVITA:
--	---

<p>abbattimento del 35% della QUOTA VARIABILE</p> <p>2. Le utenze domestiche che dimostrino la continuativa attività di compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa nella misura del 20%. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, per un limite massimo pari al 30% della medesima quota variabile.</p> <p>3. La determinazione delle riduzioni previste al comma precedente, viene effettuata a consuntivo e comporta l'applicazione delle stesse all'atto della determinazione delle tariffe per l'esercizio successivo a quello di riferimento.</p> <p>4. Il Comune istituisce un apposito fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche; gli interventi economici a carattere socio</p>	<p>2. Le utenze domestiche che dimostrino la continuativa attività di compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa nella misura del 20%. Per poter usufruire di tale agevolazione l'utente deve presentare idonea richiesta al Comune di Tivoli che provvederà alle verifiche conseguenti ed all'invio al gestore del servizio per i provvedimenti conseguenti</p> <p>2bis. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, per un limite massimo pari al 30% della medesima quota variabile. Per poter usufruire di tale agevolazione, il produttore, deve presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione (MUD o certificazione del soggetto che effettua le operazioni di recupero). (anno 2008)</p> <p>3 bis. Il Comune si sostituisce totalmente al pagamento della fattura nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di nucleo familiare costituito unicamente da persone di età superiore ai 65 anni • Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente con riconosciuta invalidità totale e permanente con inabilità lavorativa al 100% • Presenza nel nucleo familiare di un componente affetto da cecità assoluta <p>Per poter usufruire di tale agevolazione occorre che l'interessato presenti apposita domanda, dichiarando espressamente che la somma dei redditi imponibili IRPEF non superi gli € 11.000 (nucleo da 1 componente) e gli € 15.000 (nuclei da 2 o più componenti). L'esenzione avrà luogo a condizione che nessuno dei componenti il nucleo sia proprietario o usufruttuario di unità immobiliare (oltre quella di residenza principale) produttiva di reddito IRPEF sul territorio nazionale. (anno 2008)</p>
---	--

<p>assistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta comunale, in particolare si prevede la sostituzione del Comune nel pagamento totale di quanto attribuibile alle abitazioni occupate da persone assistite economicamente in via continuativa dal Comune, previa attestazione dell’Ufficio Servizi sociali.</p>	<p>Art. 16 bis – AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</p> <p>Con la distribuzione alle utenze residenti di tessere magnetiche al fine di garantire ai cittadini di usufruire dei servizi comunali viene attivato il sistema premiante per la raccolta differenziata avente le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le utenze domestiche residenti nel Comune di Tivoli, che conferiscono in modo differenziato rifiuti di vetro (corrispondenti al codice CER 20.01.02), carta e cartone (corrispondenti al codice CER 20.01.01), hanno accesso all’area di pesatura del centro di conferimento comunale, munite della tessera magnetica distribuita ad ogni famiglia. Con tale documentazione le utenze attestano la provenienza domestica dei rifiuti conferiti; il gestore del servizio potrà effettuare controlli al fine di verificare tale provenienza. Per ogni chilogrammo conferito verranno assegnati i punteggi previsti dalle linee guida approvate dal Comune di Tivoli, 2. Il gestore del servizio provvederà, nella prima fatturazione utile dell’anno successivo a quello di riferimento, ad applicare le riduzioni tariffarie calcolate ai sensi delle linee guida approvate dal Comune di Tivoli e conseguenti ai punteggi ottenuti. 3. Per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti al servizio appositamente allestito da ASA Tivoli Spa i rifiuti relativi a carta e cartone (corrispondenti al codice CER 20.01.01) e vetro (corrispondenti al codice CER 20.01.02), la misura della detrazione verrà applicata rapportando il quantitativo complessivo, conferito nei modi suddetti, alla produzione potenziale, posta a base del calcolo della quota variabile, ottenuta moltiplicando i coefficienti “kd” di ogni categoria di appartenenza delle rispettive utenze per la superficie occupata. Tali agevolazioni sono aggiuntive a quanto previsto dal precedente art. 16. <p>(anno 2008)</p> <p>Art. 17 - RIMBORSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nei casi di errata applicazione della tariffa l’utente ha diritto al rimborso, che verrà disposto dall’ufficio dal Gestore, oppure su istanza dell’interessato. 2. Il Gestore risponde alla domanda di rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della stessa; la domanda può essere presentata entro i termini di prescrizione ordinaria. <p>Art. 18 - TARIFFA GIORNALIERA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E’ istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di
---	---

<p>uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.</p> <p>2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, aumentata del 50% rispetto a quella annuale.</p>																
<p><i>Art. 19 - ACCERTAMENTO</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Il gestore del servizio può effettuare controlli verifiche relative alle denunce ed, emergendo irregolarità, applicare la maggior tariffa dovuta, oltre ad interessi e penalità. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate dall'art. 12 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente). L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso ed ai quattro precedenti. 																
<p><i>Art.20 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Il gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni. 																
<p><i>Art.21 - PENALITA'</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui articoli 11 e 12 della Legge 689/1981, secondo il seguente schema: 																
<p style="text-align: center;">FATTISPECIE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FATTISPECIE</th><th>MINIMO</th><th>MASSIMO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tardiva presentazione della comunicazione</td><td>€ 25,00</td><td>€ 150,00</td></tr> <tr> <td>infedele dichiarazione</td><td>€ 50,00</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr> <td>omessa dichiarazione</td><td>€ 100,00</td><td>€ 500,00</td></tr> <tr> <td>mancata restituzione di dati richiesti</td><td>€ 40,00</td><td>€ 250,00</td></tr> </tbody> </table>	FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO	tardiva presentazione della comunicazione	€ 25,00	€ 150,00	infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00	omessa dichiarazione	€ 100,00	€ 500,00	mancata restituzione di dati richiesti	€ 40,00	€ 250,00	
FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO														
tardiva presentazione della comunicazione	€ 25,00	€ 150,00														
infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00														
omessa dichiarazione	€ 100,00	€ 500,00														
mancata restituzione di dati richiesti	€ 40,00	€ 250,00														
<ol style="list-style-type: none"> Le penalità sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni del regolamento non espressamente contemplate nella tabella precedente ci si avvale del principio dell'analogia. 																
<p><i>Art. 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione dell' attività di gestione della Tariffa, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal Regolamento. 																
<p><i>Art. 23 –TRATTAMENTO DEI DATI</i></p> <ol style="list-style-type: none"> L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile 																

<ol style="list-style-type: none"> 1. per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche. 2. Il trattamento dei dati come inteso dall' art. 4 - comma 1 - lettera p) – del D.lgs 196/2003 viene effettuato dal Comune o dal soggetto gestore della Tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. 3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2, le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. 4. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli art. 19 e art. 30 del D.lgs 196/2003 5. Secondo quanto disposto dall' art. 13 del D.lgs 196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati. 6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all' art. 23 del D.lgs 196/2003 non è obbligatorio, ai sensi dalla lettera a) e c) dell' art. 24 del D.lgs 196/2003, nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ferme restando i limiti che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità; 7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati. 8. La tutela della riservatezza è garantita dall' impegno di non divulgare all' esterno i dati trattati. <p>ART.24 TRIBUTO AMBIENTALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n.504/1992, fino a nuove disposizioni, viene riscosso congiuntamente alla Tariffa di Igiene Ambientale e riversato alla Provincia di Roma, al netto della commissione di legge, secondo scadenze e modalità disciplinate da apposito accordo con l'Amministrazione provinciale. <p>Art.25 CONTENZIOSO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente, per eventuali controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori. 2. In caso di controversia, se l'utente si rivolge all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, il gestore del servizio è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione . <p>Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le disposizioni del presente regolamento si 	
---	--

<p>applicano a decorrere dall'1 gennaio 2006. Dalla medesima data, il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicabile solo per la definizione dei rapporti tributari sorti entro il 31.12.2005 e riferiti alla TARSU.</p> <p>2. La prima emissione riguardante la tariffa, relativa al 2006, potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale all'1.1.2006.</p>	
---	--

Art. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 27/04/1999 n. 158 e, per quanto applicabili, nel D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.